

Sentenza n. /2026 pubbl. il 22/04/2026  
RG n. /2020  
Repert. n. /2026 del 22/04/2026  
Sentenza n. cronol. /2026 del 22/04/2026



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di "note di trattazione scritta" da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 29.12.2025, lette le note ex art. 127ter c.p.c. depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 e promossa

**DA**

, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31

*Attore/Opponente*

**CONTRO**

S.R.L. e, per essa, quale mandataria, , in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via

*Convenuto/Opposto*

**OGGETTO:** Opposizione a decreto ingiuntivo. Contratti bancari

**SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 625/2020 che gli aveva ingiunto il pagamento in favore della società s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, ) di € 150.000,00 oltre interessi e spese di procedura quale saldo dovuto relativamente al contratto di mutuo fondiario sottoscritto in data 18.07.2008 con la società s.r.l., in relazione al quale lo stesso aveva rilasciato fideiussione in pari data.
2. Si è costituita in giudizio la società s.r.l. (e, per essa, quale mandataria, ) la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza del 30.09.2021 è stata rigettata la richiesta di autorizzazione alla provvisoria



Sentenza n. /2026 pubbl. il 22/04/2026  
RG n. /2020  
Repert. n. /2026 del 22/04/2026  
Sentenza n. cronol. /2026 del 22/04/2026

esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c.

5. Assorbente è l'esame dell'eccezione di difetto di titolarità sostanziale del credito azionato in giudizio dalla cessionaria del credito s.r.l.

5.1. In punto di diritto, l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre 2020, n. 24798 secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).

Sempre in linea generale deve affermarsi che: i) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario; ii) opera il principio di non contestazione; iii) occorre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B .

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, la giurisprudenza più recente ha chiarito che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*)” essendo il fatto da provare “costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dell'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di



Sentenza n. /2026 pubbl. il 22/04/2026  
RG n. /2020  
Repert. n. /2026 del 22/04/2026  
Sentenza n. cronol. /2026 del 22/04/2026

controversia in altro modo” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9412).

Ove, invece, sia contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione “di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, anche se “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione” (cfr. Cass. civ., n. 17944/2023 cit.).

5.2. Fermo che nel caso di specie parte opponente ha contestato la mancata prova dell’inclusione del credito oggetto di giudizio nelle cessioni intervenute, dagli atti di causa risulta che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato con s.p.a. (credito che è stato trasferito per effetto del d.l. n. , all’ente ponte s.p.a.).

Tuttavia, come già rilevato nell’ordinanza del 30.09.2021, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, non vi è alcuna prova di tutti i passaggi relativi alla cessione del credito per cui è causa, così come descritti dalla stessa opposta nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi.

In particolare non vi è prova né della cessione del in forza della quale il credito relativo al contratto di mutuo fondiario in questione è stato riacquisito da s.p.a. (non è stato prodotto in atti l’avviso in G.U. parte seconda n. del ) né della successiva cessione da s.p.a. in favore di s.r.l. giusto contratto del , non essendo stato depositato in atti l’avviso in G.U. parte seconda n. del (il doc. 5 richiamato da parte opposta non contiene l’avviso in GU).

Ne deriva che i documenti allegati da parte opposta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. non appaiono sufficienti a comprovare l’intervenuta cessione in quanto, pur essendo stato depositato l’elenco dei crediti ceduti presso il Notaio nel quale è ricompreso anche il numero identificativo relativo al mutuo in questione, non è chiaro a quale cessione si riferisca. Invero in tale documento si legge che in data davanti al citato è comparso nell’interesse delle società s.p.a., s.p.a., s.p.a.,

s.p.a., il quale gli ha presentato “ai fini del deposito dei miei atti, la lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione” senza che – pertanto – sia certa l’intervenuta cessione da s.p.a. a s.r.l..

Ne deriva, pertanto, l’accoglimento dell’opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo



Sentenza n. /2026 pubbl. il 22/04/2026  
RG n. /2020  
Repert. n. /2026 del 22/04/2026  
Sentenza n. cronol. /2026 del 22/04/2026

opposto.

6. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la figura dell'assorbimento che esclude il vizio di omessa pronuncia ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11547).

7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opposta.

Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13.08.2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa, alla natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate, al pregio dell'attività difensiva svolta, si liquidano secondo i valori medi in € (€ per la fase di studio, € per la fase introduttiva, € per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € per la fase decisionale), da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario.

7.1. Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c., non risultando che la stessa ha agito con dolo o colpa grave.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ S.R.L. e, per essa, quale mandataria, \_\_\_\_\_, ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
  - 2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in € \_\_\_\_\_ per anticipazioni ed € \_\_\_\_\_ per onorario oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Argento
- Teramo, 22.04.2026

Il Giudice  
*Dott.ssa Maria Laura Pasca*  
(atto sottoscritto digitalmente)

